

Ai Sigg.
ASSOCIATI
Loro sedi

BREXIT **prime indicazioni**

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del mercato unico, lasciando quindi l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali.

Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

E' prevista l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra i due Paesi.

Per beneficiare di questo trattamento, le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole dell'origine delle merci e ne assumono i requisiti richiesti.

Per facilitare la conformità alle regole sull'origine e ridurre la burocrazia, l'accordo consente alle imprese di autocertificare l'origine delle merci e prevede il cumulo completo, il che significa che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea.

Come ci si aspettava, è stato accordato il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO, esportatore autorizzato; aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.

Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

Resta fermo che le procedure doganali saranno espletate così come anticipato negli ultimi mesi, sebbene con i vantaggi derivanti dalla stipula dell'accordo.

E' altresì immutata la qualificazione tecnica dell'operazione di scambio che integra un'attività di esportazione verso Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'articolo 8, D.P.R. n. 633/72.
(cessioni all'esportazione).

Sarà cura della scrivente aggiornare, di volta in volta, particolari aspetti conseguenti alla Brexit anche con riferimento ai singoli prodotti, evidenziando che quanto riportato proviene direttamente dall'Agenzia ICE di Londra, con la quale Federgrossisti è in continuo contatto.

ORIGINE PREFERENZIALE

Le **regole di origine** sono una componente intrinseca di ogni area di libero scambio. Determinano la "**nazionalità economica**" dei prodotti quando questi sono stati prodotti utilizzando componenti o materiali realizzati in più di un paese.

Tali regole sono necessarie per garantire che i prodotti che beneficiano dei termini dell'accordo di libero scambio (in questo caso, zero tariffe, zero quote) siano interamente ottenuti o fabbricati nella stessa zona di libero scambio (in questo caso, l'UE e Regno Unito) o sufficientemente lavorati o lavorati (ad esempio, fissando un limite al valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati per beneficiare dell'accordo).

In base all'accordo sugli scambi e la cooperazione, gli operatori commerciali dell'UE e del Regno Unito dovrebbero rispettare regole di origine paragonabili a quelle che l'UE e il Regno Unito hanno con altri partner commerciali. Queste regole e procedure sono quindi familiari agli operatori economici.

L'Accordo prevede anche specifici meccanismi volti a facilitare il rispetto di queste regole di origine, ovvero:

- Una disposizione sul "**cumulo completo**", che consente alle imprese di rendere conto non solo dell'origine dei materiali utilizzati, ma anche se la loro lavorazione è avvenuta nel territorio di una delle parti. Questo meccanismo consente all'accordo di cogliere nella massima misura il valore aggiunto nell'area di libero scambio;
- Gli esportatori potranno anche **autocertificare l'origine** delle merci, rendendo così più facile per le imprese provare l'origine dei loro prodotti riducendo la burocrazia;
- Inoltre, gli operatori beneficeranno di una maggiore **flessibilità nella raccolta delle prove documentali** per dimostrare l'origine durante il primo anno, per consentire loro di beneficiare delle preferenze nonostante il poco tempo a disposizione tra la conclusione e l'applicazione dell'Accordo;
- Sono ribadite le soglie di tolleranza.

